



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1605 del 2017, proposto da Laura Macchia, Metello Macchia, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Grazia Marinosci, Giuseppe Conte, con domicilio eletto presso lo studio Maria Grazia Marinosci in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;

contro

Comune di Supersano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Liviello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Taviano, viale Vittime di via Fani n. 6;

per l'annullamento

della delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 12/10/17 trasmessa con nota prot. n. 6294 del 19/10/17 con cui il Comune di Supersano ha rigettato in via definitiva la richiesta di declaratoria di avvenuta decadenza del vincolo apposto sul terreno di proprietà dei ricorrenti, censito al catasto fg. n. 20 p.lla n. 356 di 29.230 mq, formulata dai sig.ri Macchia con atto di diffida stragiudiziale prot. n. 5029 del 4/8/16; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Supersano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2018 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. È impugnata la nota in epigrafe, con cui il Comune di Supersano ha rigettato l'istanza proposta dai ricorrenti, per la declaratoria di avvenuta decadenza del vincolo apposto sul fondo di loro proprietà.

A sostegno del ricorso, i ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi di gravame: eccesso di potere per errore, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia, sviamento, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

All'udienza del 26.9.2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso, nel merito, è infondato. Ciò esime il Collegio dall'esame dell'eccezione di improcedibilità dedotta dal Comune.

Con l'unico motivo di ricorso, i ricorrenti deducono l'illegittimità dell'atto impugnato, avendo l'Amministrazione erroneamente qualificato come conformativo – e dunque di durata tendenzialmente indeterminata, e non implicante obbligo di indennizzo – un vincolo che, incidendo in modo massivo sulla loro proprietà individuale, annullandone le relative potenzialità edificatorie, deve invece ritenersi espropriativo.

Le censure sono infondate.

2.2. Emerge dalla documentazione in atti che una parte del terreno di proprietà dei ricorrenti è tipizzata come Zona C/3, e comprende le aree destinate alla localizzazione di insediamenti di edilizia economica e popolare. Altra porzione di

terreno ricade poi nella Zona E2, e comprende le aree per servizi e attrezzature per dotazione minima degli standard di cui al d.m. n. 1444/68. Altra porzione, infine, è poi tipizzata quale Zona E, agricola.

Pertanto, l'oggetto del presente giudizio deve ritenersi limitato alle porzioni di aree ricadenti nelle Zone C/3 ed E2, posto che per la restante superficie è pacifica la natura agricola del terreno diche trattasi.

2.3. Tanto premesso, rileva il Collegio che, per condivisa giurisprudenza, di legittimità e amministrativa, *“la distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi non discende dalla sua collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma va operata in relazione agli effetti dell'atto di pianificazione: ove esso miri ad una zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo ha carattere conformativo, mentre, ove imponga solo un vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica, lo stesso va qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, dunque, prescindere nella qualificazione dell'area, e ciò in quanto la realizzazione dell'opera è consentita soltanto su suoli cui lo strumento urbanistico ha impresso la correlativa specifica destinazione, talché, ove l'area su cui l'opera sia stata in tal modo localizzata abbia destinazione diversa o agricola, se ne impone sempre la preventiva modifica”* (Cass. civ, I, 18.6.2018, n. 16084).

2.4. Così definita la distinzione tra le due tipologie di vincoli, e venendo al caso concreto, si legge nell'atto impugnato che: *“... la Variante Generale al Programma di Fabbricazione del Comune di Supersano si è limitata ad indicare un ambito nel quale avrebbero dovuto realizzarsi interventi di edilizia economico-popolare e residenziale, con le rispettive quantità volumetriche, senza però individuare i terreni che sarebbero stati interessati dall'uno o dall'altro tipo di intervento, rinviando sotto questo profilo ad apposito strumento urbanistico attuativo”*.

All'evidenza, l'Amministrazione ha dato atto della insistenza del vincolo su una pluralità di aree rientranti nella medesima area funzionale. In particolare, sussistono nella specie tutti gli elementi richiesti ai fini della qualificazione del vincolo come urbanistico: invero, esso insiste su una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, e in funzione della zonizzazione del territorio.

2.5. Ciò detto con riferimento all'area qualificata quale C/3 (destinata ad insediamenti di edilizia economica e popolare), alle medesime conclusioni deve addivenirsi con riferimento all'area E2 (aree per servizi e attrezzature). Trattasi invero di strutture (asili nido, edifici scolastici, attrezzature di interesse comune, ecc.) realizzabili ad iniziativa sia pubblica che privata. Ne consegue che il suolo non viene privato della sua vocazione edificatoria (ancorché se ne vede ridotta la consistenza), con la conseguenza che, non essendovi compressione della proprietà privata (ma una sola limitazione funzionale) il relativo vincolo assume natura meramente conformativa.

Per tali ragioni, del tutto correttamente l'Amministrazione ha rigettato l'istanza dei ricorrenti, in quanto mirante alla declaratoria di inefficacia di vincoli che, per loro natura, non possono che avere durata tendenzialmente indeterminata.

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.

Ne consegue il suo rigetto, ivi inclusa, per ovvie ragioni di continenza, l'ulteriore domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti.

4. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2018 con
l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Michele Palmieri

IL PRESIDENTE
Antonio Pasca

IL SEGRETARIO